

È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in una risposta a interpello

Rimborsi Iva allargati

Nell'aliquota media le cessioni su market place

DI FRANCO RICCA

Nel calcolo dell'aliquota media, ai fini del presupposto per il rimborso del credito Iva annuale o trimestrale, rientrano anche le cessioni di beni facilitate da piattaforme elettroniche di cui all'art. 2-bis del dpr 633/72, in quanto operazioni esenti con diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 10, terzo comma e dell'art. 19, comma 3, lett. d-bis, stesso decreto.

Questo il parere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 205 del 21 aprile 2022, sul quesito posto dalla stabile organizzazione italiana di una società inglese, attiva nel settore del commercio elettronico di beni materiali acquistati nel territorio dell'Ue da fornitori italiani.

In via preliminare, l'agenzia puntualizza giustamente che le cessioni di beni poste in essere dall'interpellante, diversamente da quanto affermato nel quesito, esulano dalle fattispecie di cessioni facilitate dalle piattaforme elettroniche introdotte dal citato art. 2-bis, inserito recentemente dal dlgs n. 83/2021, in quanto i beni non sono ceduti da un fornitore extraUe, né sono importati da paesi terzi.

Ciò detto, per quanto concerne l'inquadramento, ai fini del presupposto del rimborso dell'Iva basato sull'aliquota media di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), dpr 633/72,

delle cessioni «presunte» disciplinate dall'art. 2-bis, effettuate dal fornitore c.d. indiretto nei confronti del marketplace, costituenti, per il fornitore indiretto, operazioni esenti con diritto a detrazione, l'agenzia osserva che, tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano «anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione».

Al riguardo, viene richiamata la fondamentale circolare n. 13/1990, secondo cui «per la determinazione dell'aliquota media relativa alle operazioni di acquisto e di vendita registrate nell'anno d'imposta occorre tener conto non soltanto di tutte le operazioni assoggettate all'Iva ma anche di quelle ad aliquota zero, e cioè delle operazioni di cui all'art. 74, comma 6...; parimenti per l'anno 1989, nel calcolo dell'aliquota media, può tenersi conto anche delle operazioni esenti di cui all'art. 10, punti 6), 10) e 11) del dpr n. 633/1972, in quanto per tali operazioni esenti è prevista la detrazione dell'Iva... In altri termini, al fine di che trattasi può tenersi conto di tutte quelle operazioni, anche non soggette all'imposta, a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta, escluse quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, quali quelle previste dagli artt. 7, 8, 8-bis e 9 del decreto n. 633/1972».

L'agenzia ritiene pertanto

computabili, ai fini in esame, «anche le operazioni legate alla fictio iuris voluta dal legislatore tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di una interfaccia elettronica».

Nel prendere atto della positiva risposta nel caso di specie, va detto che riesce difficile comprendere la logica sottesa allo «stop and go» manifestato dall'amministrazione nella pronunce che affrontano la questione del presupposto dell'aliquota media. Ridimensionando la circolare 13/1990, infatti, l'agenzia ha affermato che non rientrano nel calcolo dell'aliquota media le operazioni rientranti nei regimi monofase dell'art. 74. Analoga posizione è stata adottata riguardo alle cessioni di beni effettuate mediante introduzione nei depositi Iva, non soggette ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. c), del dl n. 331/93.

Da ultimo, nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale e del modello TR, nulla si dice in merito alla rilevanza delle cessioni di prodotti anticovid esenti con diritto a detrazione. Un chiarimento di principio sarebbe quindi utile.

— © Riproduzione riservata — ■

